

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- | | |
|---------------------------------|--|
| - Prof. Avv. Enrico Quadri | Presidente |
| - Dott. Comm. Leopoldo Varriale | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Ferruccio Auletta | Membro designato dalla Banca d'Italia
(estensore) |
| - Prof. Gennaro Rotondo | Membro designato dal Conciliatore
Bancario |
| - Avv. Roberto Manzione | Membro designato da C.N.C.U. |

nella seduta del 20 luglio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Le doglianze rappresentate dal cliente, ricavabili dalla lettura dei documenti offerti in comunicazione – e in particolare dalle note del 26.2.2009 e del 20.6.2009 –, attengono al mancato accoglimento di una richiesta di chiusura del conto corrente (relativamente alla quale, peraltro, la banca ha comunicato di aver provveduto in conformità); nonché l'omessa comunicazione della segnalazione in Centrale di Rischi e le pregiudizievoli conseguenze che quest'ultima avrebbe determinato. Appare, invero, contestata la segnalazione in Centrale Rischi effettuata dall'intermediario a nome del ricorrente nel mese di febbraio 2007 per una esposizione in c/c, derivante dall'addebito di "capital gain" in data 30.5.2000 per intervenuto trasferimento di titoli azionari (avvenuto il 17.11.1999).

Con nota del 20.6.2009 il cliente intima all'intermediario di procedere alla "chiusura del conto corrente [...] inviando contestualmente [...] l'ultimo estratto conto". Riferisce di aver avuto conoscenza soltanto "tramite altro intermediario" – e non con comunicazione della resistente - della "esposizione" [*rectius*: segnalazione a sofferenza] derivante dal predetto c/c e conclude, pertanto, sostenendo che la "mancata erogazione del prestito" (da parte di altro intermediario) sia "da addebitare esclusivamente al comportamento negligente di codesta banca".

L'intermediario – sollecitato dalla Banca d'Italia, alla quale nel frattempo era stato trasmesso un esposto – fa presente, nella risposta del 6.10.2009, "di aver provveduto all'estinzione d'ufficio del c/c [...] in data 12.7.2009 in quanto lo stesso, presentando un'esposizione pari a € 3.931,12, veniva volturato agli uffici del recupero crediti".



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il ricorso contenuto manca di ogni contenuto proprio ed è implicitamente affidato *per relationem* alla produzione di documenti che sostanziano la precorsa corrispondenza con l'intermediario.

La Banca eccepisce in via preliminare l'irricevibilità del ricorso sul presupposto che "l'operazione all'origine della segnalazione a sofferenza risale al 30.05.2000". Rileva poi che il debito del ricorrente è sorto per effetto del mancato pagamento della tassazione sulla plusvalenza realizzata in occasione della vendita di azioni oggetto di un deposito titoli. L'accordo per dilazionare il pagamento del capital gain raggiunto con il cliente, osserva ancora l'intermediario, non è stato rispettato da quest'ultimo, il quale "ometteva in toto di effettuare i versamenti prestabiliti". Procedeva, di conseguenza, alla risoluzione del contratto con c.d. voltura a sofferenza e alla conseguente segnalazione in Centrale dei Rischi.

DIRITTO

Il merito di qualsivoglia domanda rimane inaccessibile all'Arbitro, poiché la parte che ha promosso il procedimento non ha in alcuna misura assolto all'onere della domanda, questa non potendosi sostanziare in sola attività di deposito di documenti, ma sempre dovendo assumere, anche soltanto per relazione, connotati di autonomo atto.

Pur quando il legislatore disponeva l'equipollenza del deposito di un documento con la formulazione di una determinata domanda (v. art. 825, 2° comma, c.p.c., nel testo anteriore alla novella per d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che è poi intervenuta, comunque, a esigere come necessaria un' "istanza" unitamente al deposito di documenti), la dottrina non aveva mancato di sottolineare l'insurrogabilità di una apposita istanza, lì rinvenuta in una proposizione verbale in guisa di quanto ancora dispone espressamente l'art. 316, 2° comma, c.p.c.

Nella fattispecie, il ricorrente, cui è precluso l'impiego di forme alternative allo scritto onde non è diversamente raggiungibile lo scopo del ricorso che redigendone un esemplare scritto, non ha dato "contenuto" alcuno all'atto di parte col quale ha introdotto il presente procedimento, onde l' "istanza", che del contenuto minimo e inalienabile di ogni atto di parte dev'essere componente (art. 125, 1° comma, c.p.c.), viene a mancare e impedisce, qui, l'esame au fond: esame al quale, altrimenti riuscendo assolto quell'onere, il ricorrente può ulteriormente avere diritto anche presso l'A.B.F.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI